



GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Sentenza n. 2/2019

Nel procedimento n. 02/GNS/2019

Il Giudice Sportivo Nazionale, avv. Filippo Cece, nominato con deliberazione del Consiglio Federale n.123 del 20 aprile 2017, ritenuta la propria competenza, pronuncia la seguente decisione inerente la regolarità delle gare e l'omologazione dei risultati delle gare Allievi A e della gara n. 53 Open misto Cadetti A/B svoltesi in data 25 maggio 2019 tenutesi in occasione della 1^a PROVA INTERREGIONALE SUD CANOA GIOVANI/PARACANOA e MASTER prevista nei giorni 25-26 maggio 2019 presso il campo di gara CACCAMO CONTRADA MANDRANOVA, trasmessa in Segreteria in data 2 giugno 2019 giunta presso il GSN in data 20 giugno 2019

FATTO

In data 2 giugno 2019, il G.A.P, Sig.ra Tripodi Bianca trasmetteva presso la Segreteria Federale il rapporto arbitrale circa i fatti avvenuti in occasione della gara 1^a PROVA INTERREGIONALE SUD CANOA GIOVANI/PARACANOA e MASTER prevista nei giorni 25-26 maggio 2019 presso il campo di gara CACCAMO CONTRADA MANDRANOVA, contenente una segnalazione a carico del Direttore di Gara, Sig. Ottaviano Gueli.

Secondo la ricostruzione del G.A.P, il Direttore di Gara avrebbe deciso -*“visto che le previsioni meteo della giornata seguente davano allerta”*- di svolgere nella medesima giornata di sabato 25 maggio 2019 le competizioni sportive, che da calendario erano inizialmente distribuite sui due giorni di sabato 25 maggio 2019 e domenica 26 maggio 2019, comprese ed in particolare le gare n. 51 e n. 52 degli Allievi A e di recuperare la gara n. 53 Open Misto Cadetti A/B, nonostante l'opinione contraria dei Giudici di gara.

In particolare, il G.A.P nel rapporto arbitrale contestava il doppio gareggiamento in una sola giornata da parte degli Allievi A e il recupero della gara n. 53 Open Misto Cadetti A/B nonostante *“all'appello del Preallineatore e dello Starter gli equipaggi non si erano presentati in partenza”*.

In tal senso, le gare Allievi A non avrebbe potuto svolgersi per violazione dell'Art. 1.11 del Codice di Gara rubricato *“Numero massimo di gare a cui un atleta può partecipare nella stessa manifestazione”* che prevede per gli *“Allievi/e A”* 1 percorso al giorno e la gara n. 53 Open Misto Cadetti A/B non avrebbe dovuto essere recuperata per la violazione dell'Art. 3.4 - *“Partenza”* che dispone la presenza degli equipaggi nella zona di partenza *“almeno 3 minuti prima dell'orario previsto dal programma”*.

Peraltro, le gare sopra descritte venivano svolte in assenza di arbitraggio, tanto che il rapporto arbitrale riporta lo svolgimento di gare fino alla n.ro 50 (cinquanta) (e non anche le successive nnrr. 51,52,53 cinquantatré).



Con Decreto del 20 giugno 2019, il GSN decretava l'improcedibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di Giustizia Sportiva, sotto il profilo dei comportamenti tenuti dal Direttore di Gara, attesa la tardività della segnalazione e fissava, in merito alla regolarità delle gare e alla omologazione dei risultati delle gare Allievi A e della gara n. 53 Open misto Cadetti A/B, come termine di pronuncia della decisione la data del 28 giugno 2019 ed assegnava ai soggetti interessati il termine perentorio di due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, entro e non oltre il quale far pervenire eventuali memorie e documenti presso la Segreteria federale.

Giungevano alla segreteria del GSN le memorie difensive del Direttore di Gara e del G.A.P.

Da entrambe le memorie si evinceva la conferma e la concordanza circa i fatti descritti e si precisava che le gare non omologabili degli Allievi A erano le nn.rr. 43, 51, 52 e della categoria Cadetti A/B era la nr. 53.

In particolare, il D.G. Gueli, dopo un'accurata e articolata difesa del proprio operato concludeva come segue:

“Voglia Il Giudice Unico Nazionale:

non disporre l'omologazione delle gare 43, 51, 52 e 53 in quanto tale richiesta non è stata formulata da nessun soggetto responsabile dell'evento e per l'effetto archiviare il procedimento n. 02/GNS/2019”

Le osservazioni difensive del G.A.P. Tripodi ripercorrevano sostanzialmente quanto già rappresentato nel rapporto di gara e nella segnalazione con la quale si è aperto il presente procedimento.

DIRITTO

In via preliminare, si ritiene che, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Giustizia, il caso per cui si procede rientri nella competenza del Giudice Sportivo Nazionale, considerato che i fatti descritti contengono profili di procedibilità attinenti esclusivamente la regolarità delle gare e l'omologazione dei risultati ex art. 30 lett. “a”.

Nel merito, in virtù della concordanza nel descrivere i fatti tra la relazione del G.A.P Tripodi Bianca e la memoria del D.G. Gueli, circa la non omologabilità delle gare n. 43, 51, 52 (allievi A) e n. 53 (Cadetti A/B), la pronuncia di questo Giudice sportivo non potrà essere che quella di confermare quanto sopra.

Nulla quaestio, circa la non omologabilità di gare svolte in assenza di arbitraggio.

L'argomentazione è tranciante, rispetto a qualunque altro motivo di possibile contestazione.

In ogni caso, il GSN ritiene utile entrare nel merito delle argomentazioni giuridiche svolte dagli interessati, seppur ininfluenti rispetto alla decisione, al fine di dirimere future contestazioni di fattispecie assimilabili a quella per cui si procede.

Questo organo federale giudicante intuisce le buone intenzioni del Direttore di gara Gueli nel voler dare soddisfazione agli atleti Allievi A e Cadetti A/B, con la propria decisione, in accordo peraltro con le società, circa lo svolgimento delle gare in programma.

Tuttavia, il D.G. Gueli,- seppur concludendo per la non omologazione delle gare nnrr. 43,51,52 Allievi A e



nr. 53 Cadetti A/B - non sembra essere d'accordo con l'interpretazione data dagli Ufficiali di gara alle norme arbitrali relative agli Allievi A.

In particolare, con riferimento alla presunta violazione dell'art. 1.11, il Direttore di Gara rappresenta in sua difesa quanto segue:

“in primo luogo il Codice di Gara all'art. 2.6 n. 2 stabilisce espressamente che il Direttore di Gara “rappresenta la F.I.C.K. per tutti gli aspetti inerenti all'organizzazione ed allo svolgimento della manifestazione e deve presentarsi sul luogo di gara almeno 30 minuti prima dell'inizio dell'accredito. Ad eccezione degli aspetti relativi alle decisioni arbitrali, di esclusiva competenza del G.A.P., al D.G. compete la direzione della manifestazione e deve adoperarsi e disporre affinché il tutto si svolga al meglio, nella massima sicurezza e secondo le norme contenute nel presente codice, nonché in linea con tutti i dettami propri della F.I.C.K.” , in secondo luogo all'art. 2.6 n. 5 lett f “spostare, in caso di giustificati motivi, gli orari di partenza, modificare il percorso di gara o, in caso di prolungata persistenza dell'impedimento, sopprimere la manifestazione. In questo caso la manifestazione viene spostata o annullata secondo quanto indicato dall'art. 3.13” ,

Nella memoria del D.G. si fornisce un'interpretazione definita “autentica” delle norme in questione, come segue: *“L'art. 2.6 n. 5 lett f del Codice di Gara è una norma speciale per il semplice assunto che la stessa recita “...in caso di giustificati motivi”; come pacificamente noto in diritto le norme speciali hanno prevalenza rispetto alle norme generali, tale è l'art. 1.11 del CdG; pertanto il vincolo al numero di gare massimo che un'atleta può disputare nella stessa giornata viene superato dalla possibilità concessa al DIRETTORE DI GARA di modificare il programma di gare”.*

L'interpretazione fornita dal D.G., dopo essersi confrontato peraltro scrupolosamente con diversi consiglieri federali, secondo cui si configurerebbe un rapporto di “genus” a “species” tra l'art. 2.6 e l'art. 1.11 del Codice di gara, sembra - a questo GSN - prestare il fianco a qualche possibile critica.

Nello specifico, al contrario, l'art. 2.6 comma 5 lett f) del CdG potrebbe essere considerato una norma di carattere generale che conferisce al D.G. poteri speciali di modifica del calendario delle gare, in presenza di condizioni di particolari (“giustificati motivi”): una norma generale che conferisce speciali poteri organizzativi, in situazioni particolari.

La facoltà attribuita al D.G. inerisce al potere di apportare modifiche al programma delle gare, nonché di sospendere o annullare gare in programma.

Il D.G. non sembra avere il potere di derogare “tout court” il regolamento di gara in ogni suo punto.

Ed ancora, la norma di cui all'art.1.11 del Codice di gara parrebbe avere carattere di “specialità” (riferito alla categoria Allievi A) rispetto alle norme che regolano, in generale, lo svolgimento delle gare.

Tuttavia, anche volendo assecondare la qualificazione dell'art. 2.6 comma 5 lett “f” quale norma speciale,



non si evince in nessun punto del dettato normativo, l'obbligo di svolgimento di tutte le gare in programma, anzi viene richiamato espressamente l'art. 3.13 del Codice di gara, rubricato "Sospensione o annullamento di una manifestazione", che dispone al comma 3 e 4:

"3. Nel caso 48 ore prima di una manifestazione Interregionale, Nazionale o di Campionato Italiano (o 24 ore prima dell'inizio di una gara o di un Campionato Regionale), non sussistessero i requisiti necessari per la disputa della stessa, il C.O. ha l'obbligo di comunicarlo immediatamente al D.G. che deve valutare la gravità di tali impedimenti ed eventualmente annullare la manifestazione. In tal caso il C.O. ha l'obbligo di informare tempestivamente gli U.U.G., gli affiliati ed i competenti Uffici Federali.

4. Qualora per cause di forza maggiore una manifestazione fosse annullata, il Presidente Federale (il Presidente del C.R. o il D.R., per le gare o campionati Regionali, e previa autorizzazione del Presidente Federale), con provvedimento da sottoporre a successiva ratifica del C.F., può bandire un'altra manifestazione in sostituzione di quella annullata. In tal caso sono da ripetere ex novo tutte le procedure organizzative, iscrizioni comprese."

Le medesime argomentazioni svolte circa i rapporti tra norme possono essere estesi anche alla violazione dell'art. 3.4. CdG in relazione alla gara n. 53 Open misto Cadetti A/B.

Sulla base delle argomentazioni svolte, sperando possano essere utili ad evitare dissidi futuri tra organi federali, nella misura in cui lo svolgimento delle gare e la relativa premiazione avesse ingenerato dubbi in seno a tesserati e dagli affiliati, circa la regolarità e/o omologabilità delle gare in questione,

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando dichiara:

– l'irregolarità e non omologabilità dei relativi risultati delle gare n. 43, 51 e 52 Allievi A e della gara n. 53 Open misto Cadetti A/B svoltesi in data 25 maggio 2019 presso il campo di gara CACCAMO CONTRADA MANDRANOVA.

Dispone, altresì, che la presente sentenza sia comunicata senza indugio alle parti interessate e pubblicata.

Roma, 28 giugno 2019.

*Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Filippo CECE*